Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 11 agosto 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970.
Concessione di servizi internazionali di trasporto aereo di linea Pag. 5730

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.
Costituzione della « riserva naturale orientata » « Somadida », in provincia di Belluno Pag. 5731

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone Pag. 5733

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Sacilesi di Sacile Pag. 5733

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Remmert, con sede in S. Maurizio Canavese Pag. 5733

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ultravox, stabilimento di Caronno Pertusella Pag. 5734

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobilio operanti nella provincia di Modena Pag. 5734

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Italtexture S.a.s. di Carlo Claudio Barbirato & C. di Verrone e Manifattura Barbirato di Claudio Carlo Barbirato & C. S.a.s. di Verrone. Pag. 5734

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle attività industriali della produzione di cappelli di feltro nel comune di Montevarchi Pag. 5735

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in provincia di Chieti Pag. 5735

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena Pag. 5736

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di biliardi e relativi accessori in legno in provincia di Bari Pag. 5736

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento in provincia di Forlì Pag. 5736

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Moto attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto Pag. 5737

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1972.
Determinazione dei limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali in esenzione da imposta Pag. 5737

DECRETO PREFETTIZIO 29 luglio 1972.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Isernia Pag. 5738

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Edilcop-Laghi », con sede in Laghi Pag. 5738

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Nuoro ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica Pag. 5738
Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Ivrea ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica Pag. 5738

Ministero del turismo e dello spettacolo: Esito di ricorso. Pag. 5738

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorsi Pag. 5738

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5739

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, riservato ai laureati in giurisprudenza e in scienze politiche e sociali Pag. 5740
Concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, riservato ai laureati in scienze statistiche ed attuariali. Pag. 5743
Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Sicilia Pag. 5746
Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a tre posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia. Pag. 5746
Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a quindici posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Piemonte Pag. 5747
Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Lombardia Pag. 5747
Commissione giudicatrice del concorso, per esami, ad otto posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Liguria Pag. 5748

Ministero della sanità:
Commissione giudicatrice del concorso a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale dei laureati in medicina veterinaria Pag. 5748
Correzione del nome di un membro della commissione giudicatrice del concorso a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale dei laureati in medicina veterinaria Pag. 5748

Ministero della difesa:
Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici Pag. 5749
Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale. Pag. 5749
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « motorista » comune. Pag. 5749

Ufficio medico provinciale di Caserta: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta Pag. 5749

REGIONI

Regione Lombardia:

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1972, n. **20.**
Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica trasferite dallo Stato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Pag. 5750

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1972, n. **21.**
Norme provvisorie sullo svolgimento di funzioni in materia di formazione professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 Pag. 5751

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970.

Concessione di servizi internazionali di trasporto aereo di linea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto l'art. 776 del codice della navigazione;
Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco che, allegato al presente decreto e firmato dal Ministro, integra l'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1963, n. 2398, concernente l'istituzione e concessione di servizi aerei di linea.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al precedente art. 1, viene concesso alla società per azioni Alitalia linee aeree italiane, con capitale di L. 50 miliardi e con sede in Roma, ed è regolato dalla convenzione n. 181 di repertorio dell'8 settembre 1962, stipulata tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la predetta società, per la concessione dei servizi di trasporto aereo di linea ed approvata con il predetto decreto 4 giugno 1963.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

VIGLIANESI — MORO — PRETI — COLOMBO — TANASSI — MALFATTI — ZAGARI — PICCOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1972
Registro n. 4 bilancio Trasporti, foglio n. 260

ELENCO DELLE ROTTE DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

ROTTE INTERNAZIONALI

54. Roma-Milano-Mosca e viceversa.
55. Roma-Lagos-Douala e viceversa.
56. Roma-Milano-Varsavia e viceversa.
57. Roma-Budapest e viceversa.
58. Roma-Atene-Lusaka-Johannesburg e viceversa.
59. Roma-Milano-Copenhagen-Stoccolma e viceversa.
60. Roma-Milano-Toronto e viceversa.
61. Roma-Atene-Asmara-Mogadiscio e viceversa.
62. Roma-Atene-Khartoum-Addis Abeba-Mogadiscio e viceversa.
63. Roma-Atene-Addis Abeba-Nairobi-Tananarive e viceversa.
64. Roma-Atene-Dhahran-Bangkok-Manila-Tokio e viceversa.
65. Roma-Atene-Kuwait-Bangkok-Singapore-Sydney e viceversa.
66. Roma-Rabat-Casablanca-Santa Cruz de Tenerife e viceversa.
67. Milano-Rabat-Casablanca-Santa Cruz de Tenerife e viceversa.
68. Roma/Milano-Lisbona-Port of Spain (Trinidad)-Lima-La Paz-Santiago del Cile e viceversa.
69. Roma-Beirut-Gedda e viceversa.
70. Roma-Belgrado-Bucarest e viceversa.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

(9766)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Costituzione della « riserva naturale orientata » « Somadida », in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la nomina di un'apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per la informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la conservazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (art. 4);

Accertato che il comprensorio della foresta demaniale di « Somadida », ivi compresi gli appezzamenti di terreno in sinistra dell'Ansiei dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, risulta accatastata nei beni rustici del comune di Auronzo (Belluno), della superficie di ha. 1676, compreso nel foglio n. 12 I S.O. (lago di Misurina) della carta dell'I.G.M. al 25 mila;

Considerato che l'anzidetto territorio risponde ai requisiti richiesti, poichè si tratta di un interessante, vasto comprensorio montuoso, caratterizzato da poderose bastionate e da torrioni rocciosi, alle cui falde s'insedia la tipica vegetazione della catena alpina orientale, rappresentata prevalentemente, da vigorose formazioni naturali pure di abete rosso;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguiti dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi scientifici in particolar modo di carattere forestale;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo n. 19, del 10 marzo 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio denominato « Somadida », già indicato nelle premesse, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ubicato in agro del comune di Auronzo, in provincia di Belluno, esattamente individuato nella planimetria al 25 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituito in « riserva naturale orientata ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9906)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Sacilesi di Sacile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Fonderie Sacilesi di Sacile (Pordenone) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Sacilesi di Sacile (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9907)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Remmert, con sede in S. Maurizio Canavese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Remmert, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Remmert, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9908)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ultravox, stabilimento di Caronno Pertusella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Ultravox, stabilimento di Caronno Pertusella (Varese) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ultravox, stabilimento di Caronno Pertusella (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9909)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobilio operanti nella provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di mobilio operanti nella provincia di Modena, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobilio operanti nella provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9911)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Italtexture S.a.s. di Carlo Claudio Barbirato & C. di Verrone e Manifattura Barbirato di Claudio Carlo Barbirato & C. S.a.s. di Verrone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che le ditte Italtexture S.a.s. di Carlo Claudio Barbirato & C. di Verrone e Manifattura Barbirato di Claudio Carlo Barbirato & C. S.a.s. di Verrone (Vercelli) hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Italtexture S.a.s. di Carlo Claudio Barbirato & C. di Verrone e Manifattura Barbirato di Claudio Carlo Barbirato & C. S.a.s. di Verrone (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9910)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle attività industriali della produzione di cappelli di feltro nel comune di Montevarchi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di cappelli di feltro nel comune di Montevarchi (Arezzo) si è determinata una situazione di crisi economica per cui alcuni lavoratori anziani sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno previsto dall'art. 11 della legge citata;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, per gli effetti dell'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali della produzione di cappelli di feltro nel comune di Montevarchi (Arezzo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9915)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in provincia di Chieti, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in provincia di Chieti.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9913)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi-operanti in provincia di Siena, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 25 settembre 1971 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 10 dicembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9916)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di biliardi e relativi accessori in legno in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di biliardi e relativi accessori in legno in provincia di Bari, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di biliardi e relativi accessori in legno in provincia di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9912)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento in provincia di Forlì si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento in provincia di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9914)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Moto attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Moto attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 8 febbraio 1972 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Moto attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Moto attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso);

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Moto attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 22 marzo 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9917)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1972.

Determinazione dei limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali in esenzione da imposta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1143;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 1143, i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di un nuovo tipo di sale industriale da destinare alla pastorizia;

Riconosciuta l'opportunità di raggruppare in un solo provvedimento tutti i limiti minimo e massimo dei prezzi di vendita dei tipi di sale per usi industriali in precedenza stabiliti;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per uso industriale sono così stabiliti:

Sale marino:

minimo L. 270 al q.le per prelievi presso le saline;

massimo L. 1700 al q.le per prelievi presso i depositi e magazzini vendita generi di monopolio.

Sale di ebollizione di Volterra e sale in polvere degli impianti di produzione sali superiori:

a) non essiccato: minimo L. 800 massimo L. 900 al q.le;

b) essiccato: minimo L. 900 massimo L. 1000 al q.le.

Sale pastorizio complesso:

minimo L. 2200 al q.le per prelievi presso la salina di Margherita di Savoia;

massimo L. 3000 al q.le per prelievi presso i depositi e magazzini vendita generi di monopolio.

Sale pastorizio integrato:

minimo L. 1300 per q.le per prelievi presso la salina di Margherita di Savoia;

massimo L. 2100 per q.le per prelievi presso i depositi e magazzini vendita generi di monopolio.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 2 ottobre 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì **19** *luglio* **1972**
Registro n. **14** *Monopoli, foglio n.* **30**

(9885)

DECRETO PREFETTIZIO 29 luglio 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Isernia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 2505/15-2/Gab. del 6 ottobre 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità;

Considerato che il dott. Ferdinando Cannavina, designato in rappresentanza dell'I.N.A.I.L. di Campobasso, deve essere sostituito dal rappresentante dell'I.N.A.I.L. di Isernia, essendosi costituita la sede provinciale del predetto istituto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Ferdinando Cannavina con il dott. Diego Balducci, dirigente medico principale dell'I.N.A.I.L. di Isernia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Diego Balducci, dirigente medico principale dell'I.N.A.I.L. di Isernia, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dottor Ferdinando Cannavina.

Isernia, addì 29 luglio 1972

Il prefetto: BEVILACQUA

(9821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Edilcop-Laghi », con sede in Laghi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 luglio 1972, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Edilcop-Laghi », con sede in Laghi (Vicenza) composto dai signori: Craca dott. Luigi, presidente, Sella Clara e Rando avv. Giovanni Battista, membri.

(9782)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Nuoro ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX-53-2012 in data 24 giugno 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Nuoro è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(9830)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Ivrea ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX.81.2 in data 24 giugno 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Ivrea (Torino) è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(9831)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il successivo 22 maggio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato il 12 agosto 1967 da Anna Maria Santoro, avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti in data 28 febbraio 1967 dal comitato organizzatore del Maggio di Bari.

(9793)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato in data 29 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1972, registro n. 7, foglio n. 213, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente l'8 settembre 1969 — proposto dalla Società supermercati PAM avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Bologna in data 15 marzo 1969, che confermava il provvedimento del sindaco di Bologna con il quale era stata respinta la domanda della ricorrente tendente ad ottenere l'autorizzazione alla vendita « a servizio » di alimentari.

(9792)

Con decreto del Capo dello Stato in data 3 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1972, registro n. 7, foglio n. 262, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 30 maggio 1969 — proposto dal sindaco di Collegno avverso la decisione del prefetto di Torino con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Canale Domenico contro il rifiuto del sindaco di Collegno di rilasciare la chiesta autorizzazione ad esercitare la vendita ambulante di « olii di semi e di oliva, caffè e detersivi ».

(9789)

Con decreto del Capo dello Stato in data 3 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1972, registro n. 7, foglio n. 263, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 30 maggio 1969 — proposto dal comune di Collegno avverso la decisione del prefetto di Torino con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla signora Draicchio Teresina contro il diniego del sindaco di Collegno di rilasciare l'autorizzazione per la vendita ambulante di « salumi, formaggi, burro, scatolame di carne, dadi ed olio ».

(9790)

Con decreto del Capo dello Stato in data 10 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1972, registro n. 7, foglio n. 261, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 5 agosto 1969 — proposto da Sandroni Iris, Bonfioli Ada, ed altri avverso la decisione della commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di commercio della regione Trentino-Alto Adige che aveva accolto il ricorso proposto dai signori Angelini Abramo e Busarello Livia contro il provvedimento del sindaco di Trento con il quale era stata respinta la loro domanda di estensione della licenza in atto alla voce « pellicceria ».

(9791)

Con decreto del Capo dello Stato in data 10 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1972, registro n. 7, foglio n. 260, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto da Berna Antonietta avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Milano che aveva accolto il ricorso gerarchico di Di Pasquale Vittorio contro il diniego di licenza per la vendita di « fiori recisi, piante articoli da fiorista », in Bresso, via Vittorio Veneto 9/E.

(9787)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 9 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,20	581,20	581,1750	581,20	581,05	581,20	581,15	581,20	581,20	581,20
Dollaro canadese	592,15	592,15	591,90	592,15	591,50	592,10	592,10	592,15	592,15	592,10
Franco svizzero	153,87	153,87	153,87	153,87	153,90	153,85	153,855	153,87	153,87	153,85
Corona danese	83,58	83,58	83,65	83,53	83,545	83,58	83,585	83,53	83,58	83,56
Corona norvegese	89,23	89,23	89,19	89,23	89,15	89,20	89,21	89,23	89,23	89,21
Corona svedese	123,05	123,03	122,95	123,05	122,95	123,05	123,04	123,05	123,03	123 —
Fiorino olandese	181,59	181,59	181,65	181,59	181,70	181,56	181,61	181,59	181,59	181,59
Franco belga	13,2660	13,267	13,27	13,2660	13,26	13,26	13,2665	13,2660	13,26	13,26
Franco francese	116,23	116,23	116,25	116,23	116,20	116,22	116,22	116,23	116,23	116,21
Lira sterlina	1426,25	1426,25	1426,25	1426,25	1424,75	1426,25	1426,25	1426,25	1426,25	1426,25
Marco germanico	182,81	182,81	182,78	182,81	182,80	182,80	182,79	182,81	182,81	182,80
Scellino austriaco	25,33	25,33	25,33	25,33	25,30	25,33	25,3225	25,33	25,33	25,32
Escudo portoghese	21,685	21,685	21,70	21,685	21,68	21,68	21,685	21,685	21,68	21,68
Peseta spagnola	9,1560	9,156	9,16	9,1560	9,16	9,15	9,157	9,1560	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9345	1,9345	1,9350	1,9345	1,93	1,93	1,932	1,9345	1,93	1,93

Media dei titoli del 9 agosto 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
» 5 % (Ricostruzione)	92,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,15
» 5 % (Città di Trieste)	93,125
» 5 % (Beni esteri)	92,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,575
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
» 5,50 % » » 1969-84	98,25
» 6 % » » 1970-85	99,15
» 6 % » » 1971-86	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,175
Dollaro canadese	592,125
Franco svizzero	153,862
Corona danese	83,582
Corona norvegese	89,22
Corona svedese	123,035
Fiorino olandese	181,60
Franco belga	13,266
Franco francese	116,225
Lira sterlina	1426,25
Marco germanico	182,80
Scellino austriaco	25,326
Escudo portoghese	21,685
Peseta spagnola	9,156
Yen giapponese	1,933

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, riservato ai laureati in giurisprudenza e in scienze politiche e sociali.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei concorrenti che abbiano già rapporto di impiego con l'Ente;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) non essere stati destituiti dal servizio presso una pubblica amministrazione;

h) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzato all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura Viale Beethoven, 48 Roma, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè l'aspirante che abbia superato il limite massimo di età (trentadue anni), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia gli danno diritto alle elevazioni del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto l'abbia conseguito ed in quale data;

g) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'Ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici — preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a precedenza — debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto privato e/o diritto del lavoro;

2) su un tema di diritto amministrativo.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

economia politica;
scienza delle finanze;
legislazione sociale e diritto costituzionale.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dall'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta — termine prorogato a tre mesi per i cittadini italiani profughi dalla Libia — i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il modello 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provinca in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze e delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dello Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento, risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare; copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova. Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto, dalle disposizioni in vigore presso l'Ente, per il personale della carriera direttiva con la qualifica corrispondente.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'Ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione, nelle corrispondenti carriere, del personale statale.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo)

Alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura — Viale Beethoven, 48 00144 ROMA

Il sottoscritto (1) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. codice postale n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova, carriera direttiva, riservato ai laureati in giurisprudenza e in scienze politiche.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

e) *di non aver riportato condanne penali* (4) .;

f) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso in data .;

g) di avere adempiuto agli obblighi di leva (5) .;

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (6) .;

l) di avere preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo

Data

Firma .
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure per-

chè, pure essendo stato dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare, le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi di impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *B*

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni e escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, ne altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: RIGHETTI

(9643)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, riservato ai laureati in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Ente;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) non essere stati destituiti dal servizio presso una pubblica amministrazione;

h) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura Viale Beethoven, 48 Roma, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè l'aspirante che abbia superato il limite massimo di età (trentadue anni), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia gli danno diritto alle elevazioni del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto l'abbia conseguito ed in quale data;

g) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'Ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici — preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a precedenza — debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di statistica o di statistica economica;

2) su un tema di calcolo delle probabilità o di matematica attuariale.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

elementi di calcolo algebrico ed infinitesimale;

diritto del lavoro e legislazione sociale.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dall'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta — termine prorogato a tre mesi per i cittadini italiani profughi dalla Libia — i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il modello 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze e delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dello Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento, risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente mensionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare; copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova — Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto, dalle disposizioni in vigore presso l'Ente, per il personale della carriera direttiva con la qualifica corrispondente.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'Ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione, nelle corrispondenti carriere, del personale statale.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo)

Alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura — Viale Beethoven, 48 — 00144 ROMA

Il sottoscritto (1) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. codice postale n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova, carriera direttiva, riservato ai laureati in scienze statistiche ed attuariali.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

e) di non aver riportato condanne penali (4) ..

f) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali conseguito presso in data ..

g) di avere adempiuto agli obblighi di leva (5) ..

h)-di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (6) ..

l) di avere preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo

Data

Firma
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pure essendo stato dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare, le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi di impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *B*

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: RIGHETTI

(9644)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 397, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 21 marzo 1972, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Sicilia;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dalla Corte dei conti per il presidente e dall'Università degli studi di Palermo per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Sicilia, è composta come segue:

Presidente:

Amari dott. Sedulio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Romano prof. Ignazio, libero docente in elettrotecnica e professore incaricato di elettrotecnica presso l'Università degli studi di Palermo;

Noto La Diega prof. Sergio, libero docente in tecnologia meccanica e professore incaricato di tecnologie speciali presso l'Università degli studi di Palermo;

Pecora ing. Domenico, ispettore dirigente del ruolo dello ispettorato del lavoro;

Russo ing. Giuseppe, ispettore dirigente del ruolo dello ispettorato del lavoro.

Segretario:

Fazio dott. Tommaso, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul capitolo 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 399

(9747)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a tre posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1972, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 12 aprile 1972, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tre posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste la lettera del capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Trieste per il presidente e la comunicazione dell'Università degli studi di Trieste per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a tre posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, è composta come segue:

Presidente:
Giannuzzi dott. Luigi, magistrato di cassazione, presidente del tribunale di Trieste;

Membri:
Finzi-Contini prof. Bruno, ordinario di fisica tecnica presso l'Università degli studi di Trieste;
Torriano prof. Dario, libero docente in macchine elettriche presso l'Università degli studi di Trieste;
Laureati ing. Gianfranco, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
Lattanzio ing. Ermete, ispettore dirigente del ruolo dello ispettorato del lavoro.

Segretario:
Gamba dott. Giovanni Alberto, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione gravera sul capitolo 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1972
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 136

(9745)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a quindici posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 29 marzo 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quindici posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Piemonte;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dalla Corte dei conti per il presidente e dal Politecnico di Torino per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a quindici posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Piemonte, è composta come segue:

Presidente:
Nardizzi dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Piglione prof. dott. ing. Luigi, ordinario di controlli automatici presso il Politecnico di Torino;
Goffi prof. dott. ing. Luigi, libero docente incaricato di tecnica delle costruzioni presso il Politecnico di Torino;
Figliolia ing. Ilde, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
Forlani ing. Waldem, ispettore dirigente del ruolo dello ispettorato del lavoro.

Segretario:
Scotto Di Carlo dott. Luigi, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 400

(9744)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 28 marzo 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a venticinque posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Lombardia;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni fatte, rispettivamente dalla Corte dei conti per il presidente e dal Politecnico di Milano per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Lombardia, è composta come segue:

Presidente:
Marotta dott. Guido, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Bianchi prof. Giovanni, professore straordinario di meccanica applicata alle macchine presso il Politecnico di Milano;
Brandolini prof. Arnaldo, libero docente di complementi di misure elettriche presso il Politecnico di Milano;
Marchi ing. Ferdinando, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
Cianciullo ing. Giorgio, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario:
Cardinale dott. Gaetano, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1972
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 1

(9746)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, ad otto posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 2, Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 21 marzo 1972, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a otto posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Liguria;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dalla Corte dei conti per il presidente e dall'Università degli studi di Genova per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a otto posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Liguria, è composta come segue:

Presidente:

Gibilaro dott. Armando, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Bertini prof. Sandro, professore aggregato del gruppo di macchine elettriche presso l'Università degli studi di Genova;

Chiesorin prof. Pietro, professore aggregato del gruppo di tecnologie meccaniche presso l'Università degli studi di Genova;

Calderini ing. Italo, ispettore dirigente del ruolo dello ispettorato del lavoro;

Ercoli ing. Alberto, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario:

Cannavacciuolo dott. Vincenzo, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 3

(9748)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione giudicatrice del concorso a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale dei laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1970, registro n. 10 Sanità, foglio n. 350, con cui è stato bandito un concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale dei laureati in medicina veterinaria;

Considerato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto, occorre nominare la commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la legge 4 ottobre 1950 n. 888, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, nonchè le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 15 aprile 1961, n. 291;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premesse indicato è così composta:

Presidente:

Mattioli dott. Angelo, ispettore generale veterinario, delegato dal direttore generale dei servizi veterinari.

Componenti:

Caporale prof. Giuseppe, direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo;

Artioli prof. Luigi, direttore dell'istituto di anatomia patologica generale della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma;

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale capo in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Segretario:

Grenga dott.ssa Giacinta, consigliere in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 modificato in parte dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031. La relativa spesa, presunta in L. 250.000, graverà sul capitolo 1063 del bilancio per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1972
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 330

(9803)

Correzione del nome di un membro della commissione giudicatrice del concorso a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale dei laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1970, registro n. 10 Sanità, foglio n. 350, con cui è stato bandito un concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico-professionale dei laureati in medicina veterinaria;

Considerato che occorre rettificare in Delfo anzichè Luigi il nome del prof. Delfo Artioli, direttore dell'istituto di anatomia patologica generale della facoltà di medicina veterinaria della Università di Parma, componente la commissione giudicatrice del concorso suindicato, nominato con decreto 22 gennaio 1972;

Decreta:

Il nome « Luigi » del prof. Delfo Artioli, direttore dell'istituto di anatomia patologica generale della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma, componente la commissione giudicatrice del concorso, di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 1970, è rettificato in « Delfo ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 352

(9804)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1971, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a 30 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1971, registro n. 43 Difesa, foglio n. 366;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1972, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 100;

Considerato che il tenente generale G.A.r.i. in s.p.a.d. Montuschi Emilio, presidente della commissione esaminatrice del predetto concorso, non potrà continuare ad esplicare tale incarico per sopravvenuti motivi di salute;

Decreta:

Articolo unico

Il tenente generale G.A.r.i. in s.p.a.d. Montuschi Emilio, presidente della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 30 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è sostituito in detto incarico dal maggior generale del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Iannetti Vittorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 346

(9757)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971, registro n. 29 Difesa, foglio n. 74;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1971, con il quale viene rinviata la data delle prove scritte del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1971, registro n. 45 Difesa, foglio n. 127;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1971, registro n. 45 Difesa, foglio n. 294;

Vista la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Pantone Felice	punti	33,733
2. Rossi Aldo	»	33,389
3. Ginelli Giacinto	»	33,065
4. Panico Vincenzo	»	32,586
5. Salvini Mauro	»	32,478
6. Di Russo Ferruccio	»	32,173
7. Mori Giovanni	»	32,090
8. Murer Giuseppe	»	32,046
9. Bertilotti Marco	»	32,014
10. Supicich Renato	»	31,833
11. Tomassi Stefano	»	31,660
12. Paganella Romano	»	31,566
13. Peghin Ivone	»	31,554
14. Palanca Elio	punti	31,539
15. Parisi Ignazio	»	51,513
16. Guiducci Lucio	»	31,467
17. Tripodi Saverio	»	31,325
18. Fariello Roberto	»	31,311
19. Imparato Gennaro	»	31,159
20. Franceschi Rino	»	31,003
21. De Pasquale Luigi	»	30,976
22. Penna Mario	»	30,876
23. Bertani Franco	»	30,805
24. Tognon Ugo	»	30,578
25. Cieri Giorgio	»	30,430
26. Nardelli Luigi	»	30,327
27. Bardicchia Saverio	»	30,142
28. Amadeo Vittorio	»	29,845
29. Trani Rolando	»	29,350
30. Rossi Alberto	»	29,204

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1972
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 331

(9755)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «motorista» comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1972, registro n. 24 Difesa, pers. civ., foglio n. 349, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «motorista» comune.

(9924)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la nota n. 911 del 21 luglio 1972, con la quale il sindaco di Caianello comunica che quella condotta ostetrica risulta coperta da titolare;

Visto il proprio decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972, concernente la dichiarazione delle vincitrici del concorso pubblico a ventuno posti vacanti di ostetrica condotta;

Ritenuto che la condotta di Caianello venne messa a concorso con decreto del medico provinciale n. 3552/1.18.5 del 29 marzo 1971, sulla base di erronei elementi in possesso di quest'ufficio nè, peraltro, il comune interessato, successivamente, ha fatto presente lo stato giuridico della condotta stessa;

Visti gli atti del concorso;

Decreta:

1) Il concorso per la condotta ostetrica di Caianello è revocato per mancanza di presupposto.

2) Il decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972, citato in premessa, viene modificato, di conseguenza, come appresso:

Sferragatta Bruna: Carinola, frazione Casale;
Salvato Leontina: Gallo;
Micco Rachele: Letino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 21 luglio 1972

p. *Il medico provinciale*: PAPPALARDO

(9596)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1972, n. **20.**

Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica trasferite dallo Stato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

constatato il decorso del termine di cui all'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative concernenti la beneficenza pubblica trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 ed in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla nuova legislazione regionale secondo i principi e gli indirizzi indicati, in tema di decentramento e di delega delle funzioni dell'art. 69 dello statuto, sono temporaneamente esercitate, comunque per non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta regionale sulla base della delimitazione delle competenze quale risulta stabilita negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, nell'ambito della materia di cui allo articolo precedente, esercita le seguenti funzioni amministrative:

1) determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione;

2) partecipa, mediante la commissione competente, alla elaborazione dei programmi di servizi d'assistenza e dei piani di riparto dei contributi regionali ad istituti, enti ed associazioni;

3) approva i programmi, i piani ed i relativi finanziamenti di cui al punto 2) e ne controlla l'attuazione.

Art. 3.

La Giunta regionale, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio:

1) sovraintende al funzionamento degli enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni pubbliche e di assistenza e beneficienza, disponendo al riguardo le ispezioni e le verifiche necessarie;

2) predispone schemi di programmi e di piani di cui al n. 2 dell'articolo precedente e ne cura l'attuazione;

3) sovraintende agli uffici regionali;

4) provvede alle nomine già spettanti all'Amministrazione statale in ordine agli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi degli statuti e delle tavole di fondazione;

5) udito il parere dell'organo di controllo e sentita la commissione consiliare competente, delibera i provvedimenti di scioglimento o sospensione delle amministrazioni degli enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè di decadenza di singoli amministratori ai sensi dell'art. 32 n. 3 della legge 17 luglio 1890, n. 6972; delibera inoltre i provvedimenti di riconoscimento, riforma degli statuti, fusione, trasformazione del fine ed estinzione, nonchè gli altri provvedimenti organizzativi ai sensi delle leggi vigenti; delibera infine i provvedimenti concernenti i consorzi in materia assistenziale;

6) adotta gli altri provvedimenti amministrativi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo precedente.

Vigila, avvalendosi dell'opera dell'assessore regionale competente per materia, sul buon andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento. Emana con proprio decreto i provvedimenti di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo precedente.

L'assessore, se delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 5.

L'assessore competente in materia di assistenza e pubblica beneficenza presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato cui è preposto, ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

Per mezzo dei propri uffici compie gli atti istruttori relativi ai provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.

Art. 6.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al 5° comma dell'art. 16 dello statuto da parte delle commissioni consiliari è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e dei programmi regionali.

Art. 7.

Per i pareri obbligatori sull'assistenza e beneficenza pubblica previsti dall'attuale legislazione statale, la Giunta chiederà il parere alla commissione consiliare competente che dovrà effettuare le consultazioni previste dall'art. 17 dello statuto.

Art. 8.

Le controversie in materia di spedalità, di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, sono decise in via amministrativa dal Presidente della Giunta regionale su parere conforme di una commissione composta dall'assessore all'assistenza che la presiede, da un funzionario medico dell'assessorato della sanità e da un funzionario dello assessorato enti locali, designati dai rispettivi assessori, da un funzionario della ragioneria regionale e da un funzionario dello ufficio per gli affari legali.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato assistenza.

La commissione di cui ai commi precedenti è nominata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Per la validità delle deliberazioni della commissione si richiede la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La decisione del Presidente della Giunta regionale in materia è definitiva.

Contro di esse è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità.

Art. 9.

I ricorsi amministrativi di cui all'art. 3, lettera *e*), del decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, fino a quando la legge regionale non avrà diversamente disposto, sono decisi dalla Giunta regionale, su parere della commissione di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43, comma secondo dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. **E' fatto obbligo a chiunque spetti di** osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 14 luglio 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1972, n. 21.

Norme provvisorie sullo svolgimento di funzioni in materia di formazione professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale trasferite alle Regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, eccezion fatta per quelle previste dagli articoli 3 e 4, sono esercitate, per l'anno formativo 1972-73, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta regionale, nei limiti e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La Regione, ai fini dell'incremento e del miglioramento dell'istruzione professionale ed artigiana in Lombardia e per concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro e alla piena occupazione, nonchè alla elevazione professionale, istituisce e promuove l'istituzione dei seguenti corsi:

a) corsi di addestramento professionale di cui agli articoli 45 e 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

b) corsi aziendali di qualificazione di cui agli articoli 53 e seguenti della legge n. 264 citata;

c) corsi di insegnamento complementare per apprendisti di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

d) corsi di formazione professionale e correlativa attività di orientamento degli invalidi civili e del lavoro, nonchè dei minorati fisici, psichici e sensoriali;

e) corsi di istruzione professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

f) corsi di aggiornamento del personale insegnante e degli educatori della prima infanzia;

g) corsi per la formazione del personale addetto ai servizi sociali e alle comunità educative;

h) corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario od addetto alle arti sanitarie ausiliarie;

i) corsi di preparazione professionale per gli esercenti il commercio;

l) corsi per la formazione dei collaboratori e delle collaboratrici familiari;

m) corsi rientranti nei programmi di assistenza tecnica all'agricoltura;

n) corsi di preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere;

o) corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale in tecniche e metodologie particolari;

p) corsi di aggiornamento e di perfezionamento per il personale addetto all'attività e ai servizi della Regione o degli enti locali;

q) ogni altro corso volto alla formazione professionale non considerato nelle lettere precedenti, purchè rientranti nelle finalità di cui al presente articolo.

Art. 3.

La Regione istituisce ed attua i corsi di cui all'articolo precedente mediante l'attività dei centri di formazione professionale da essa dipendenti o mediante la concessione di contributi agli enti locali, istituti, organizzazioni od altri enti che abbiano tra i propri scopi l'istruzione artigiana e professionale e che si impegnino ad espletare l'attività formativa per la quale il contributo viene loro concesso. Il contributo viene erogato secondo le voci previste dall'art. 10.

La Regione può altresì gestire direttamente, o attraverso la delega agli enti locali, e a loro forme associative quei corsi che abbiano carattere innovativo o che rispondano ad esigenze di carattere regionale.

Art. 4.

Alla determinazione dei corsi da istituire o da promuovere ai sensi dell'articolo precedente, si procede mediante un piano ripartito per provincia, per settore economico, per tipo di corso e per qualifica professionale, indicando l'ente, l'istituto o la organizzazione a cura dei quali essi verranno espletati.

I corsi previsti dal piano potranno essere adeguati in relazione all'andamento effettivo delle iscrizioni.

Altri corsi potranno essere istituiti o promossi per far fronte a singole esigenze insorte dopo l'approvazione del piano.

Salvo quanto previsto dal secondo comma, per le variazioni o le integrazioni del piano si dovrà procedere con le stesse modalità previste per la sua predisposizione ed approvazione.

Art. 5.

In materia di istruzione artigiana e professionale spetta al Consiglio regionale:

a) stabilire i criteri e i parametri necessari per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10 della presente legge;

b) approvare il piano di cui all'articolo precedente e le sue eventuali variazioni o integrazioni;

c) emanare le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Spetta alla Giunta regionale:

a) predisporre, in collaborazione con le commissioni consiliari competenti, il piano di cui all'art. 4, coordinando tra loro, anche in rapporto alle esigenze individuate su scala regionale, le proposte e le indicazioni di priorità formulate dalle amministrazioni provinciali ai sensi del successivo art. 8;

b) provvedere all'attuazione del piano e alla determinazione ed erogazione delle somme necessarie;

c) provvedere, informandone la commissione consiliare competente, a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma;

d) esercitare le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, già di competenza degli organi dello Stato, in ordine agli enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti in Lombardia nella materia dell'istruzione artigiana e professionale, salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli istituti professionali di Stato; in ordine alle attività svolte col contributo della Regione, la Giunta esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa ed impartisce altresì le opportune istruzioni e direttive;

e) nominare, informandone la commissione consiliare competente, i componenti degli organi collegiali degli enti, delle istituzioni e delle organizzazioni di cui alla lettera precedente, salvo il caso che la nomina sia espressamente attribuita al Consiglio regionale dai rispettivi ordinamenti;

f) esercitare ogni altra funzione amministrativa in materia di istruzione artigiana e professionale, non riservata espressamente ad altri organi della Regione.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della presente legge; adotta i provvedimenti necessari per l'esercizio della vigilanza sugli enti, sulle istituzioni ed organizzazioni operanti nella materia dell'istruzione artigiana e professionale; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

L'assessore competente preposto alle materie di cui allo articolo 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre ai competenti organi regionali.

L'assessore può firmare gli atti della Regione per delega del Presidente.

Art. 8.

Ai fini della predisposizione del piano, le amministrazioni provinciali elaborano e trasmettono, entro il 31 luglio 1972, allo assessorato regionale competente le proposte per i corsi da svolgere nel rispettivo territorio, precisandone l'ordine di priorità.

Alla formulazione di tali proposte le amministrazioni provinciali provvedono, sentite le organizzazioni sindacali e professionali, sulla base delle esigenze di formazione professionale connesse con lo sviluppo economico e sociale della provincia e delle richieste avanzate dagli enti di cui all'art. 3.

Le proposte sono articolate per località, per settore economico, per qualifica professionale, per tipo di corso e vanno corredate dall'indicazione dell'ente, istituzione od organizzazione interessata allo svolgimento dei corsi e dell'eventuale centro di formazione professionale.

Art. 9.

Ove le amministrazioni provinciali non abbiano provveduto a quanto di loro competenza entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni interessate e previa fissazione di un ulteriore breve termine, si sostituisce nell'adempimento degli atti di competenza delle amministrazioni medesime.

Art. 10.

I contributi di cui al primo comma dell'art. 3 possono essere erogati per:

a) spese di organizzazione e di carattere generale, quali: affitto o spese condominiali; luce, telefono ed altre utenze pubbliche; manutenzione e riparazione locali, mobili e macchine; biblioteca tecnica; attività e strumenti di aggiornamento didattico; riscaldamento; pulizia, posta, propaganda, cancelleria e stampati, presidi sanitari, assicurazioni, oneri fiscali e varie;

b) spese ed oneri accessori per il personale direttivo, amministrativo ed ausiliario addetto ai centri;

c) spese per acquisto o noleggio dei beni mobili, attrezzatura e strumenti didattici;

d) spese ed oneri accessori per il personale docente addetto ai corsi e per prestazioni professionali di esperti;

e) spese per cancelleria, libri di testo, dispense ed altro materiale didattico di uso personale da usare in dotazione agli allievi;

f) spese per testi, materie prime, semilavorati, materiale tecnico, utensileria di rapido consumo e accessori tecnici di uso collettivo;

g) spese per i servizi sociali quali: orientamento professionale ed assistenza psico-pedagogica, trasporti allievi, mensa, rette convittuali, incentivi alla frequenza ed altre forme per agevolare il diritto allo studio;

h) spese per l'erogazione agli allievi delle indennità previste dall'art. 48 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

i) spese per l'erogazione delle indennità agli invalidi civili previste dall'art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

l) spese per assistenza speciale nei corsi che abbiano carattere di recupero sociale.

Art. 11.

Non appena sarà disposto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, il trasferimento alla Regione del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC, dell'INAPLI e dell'INIASA, nonchè dei beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche di tali enti, la Giunta regionale adotterà i provvedimenti necessari per assicurare la continuazione delle loro attività istituzionali.

Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, entro i limiti delle disponibilità del piano relativo all'attività formativa dell'anno 1972-73, la Giunta regionale provvederà ad attribuire rapporto continuativo di impiego al personale docente già in servizio nell'anno 1971-72 presso i tre enti con incarico non inferiore ai minimi di durata e di orario stabiliti dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35. Il personale docente già in servizio nell'anno 1971-72 con rapporto di lavoro a tempo determinato avrà la precedenza sia nel rinnovo dell'incarico, sia per l'attribuzione del rapporto continuativo di impiego nell'ambito delle materie di competenza e secondo la graduatoria di anzianità e di merito.

La Giunta regionale esercita altresì le funzioni amministrative relative alla attività di nuovi centri di formazione professionale.

Art. 12.

L'iscrizione ai corsi istituiti o finanziati dalla Regione è aperta a tutti, alle condizioni determinate per ciascun corso.

Agli allievi non possono essere richieste tasse o contributi di alcun genere, nè per l'iscrizione, nè per la frequenza.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 17 luglio 1972

BASSETTI

(9569)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.